



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
COM(2011) 425 definitivo

2011/0195 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla politica comune della pesca

{SEC(2011) 891 definitivo}

{SEC(2011) 892 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Contesto generale**

Nel 2009 la Commissione ha analizzato il funzionamento della politica comune della pesca (PCP) sulla base del Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca¹, concludendo che, malgrado i progressi compiuti a partire dalla riforma del 2002, gli obiettivi volti a conseguire una pesca sostenibile a tutti i livelli (ambientale, economico e sociale) non sono stati raggiunti. Il Libro verde ha inoltre evidenziato una serie di carenze strutturali dell'attuale PCP. Il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri hanno approvato questa conclusione.

I numerosi contributi ricevuti nel corso del dibattito pubblico tenutosi fra aprile 2009 e novembre 2010, nonché studi e valutazioni specifiche, hanno a loro volta confermato la valutazione generale espressa nel Libro verde e hanno contribuito a identificare le carenze a cui la riforma dovrebbe porre rimedio.

• **Motivazione e obiettivi della proposta**

Occorre procedere a una riforma sostanziale della politica comune della pesca, abrogando l'attuale regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, e sostituendolo a partire dal 1° gennaio 2013 con una nuova PCP adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base della presente proposta.

La PCP presenta in particolare i seguenti problemi:

- obiettivi che non tengono sufficientemente conto delle esigenze di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- livelli inaccettabilmente elevati di rigetti;
- sovraccapacità delle flotte, pesca eccessiva, fissazione di TAC (totali ammissibili di catture) troppo elevati e scarso rispetto delle norme, con conseguente sovrasfruttamento della maggior parte degli stock dell'Unione;
- bassa redditività e scarsa resilienza economica di un numero significativo di flotte;
- integrazione insufficiente delle questioni ambientali nella politica;
- assenza di dati affidabili che consentano di valutare tutti gli stock e tutte le flotte;
- finanziamenti pubblici considerevoli a sostegno della pesca che non contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica;

¹ COM(2009) 163 definitivo del 22 aprile 2009.

- ridotta attrattività delle attività di pesca e declino di alcune comunità costiere che da essa dipendono;
- microgestione "dall'alto verso il basso" a livello dell'Unione, priva di flessibilità e incapace di adeguarsi alle condizioni locali e regionali;
- sviluppo insufficiente dell'acquacoltura nell'Unione;
- costi elevati ed estrema complessità della legislazione e della gestione, che favoriscono l'inosservanza delle norme;
- una politica commerciale che deve far fronte alle sfide derivanti dalla globalizzazione e da una maggiore interdipendenza.

La presente proposta relativa a un nuovo regolamento di base è giustificata poiché risponde alle seguenti esigenze:

- precisare gli obiettivi della PCP;
- migliorare la coerenza fra le iniziative politiche incluse nella PCP;
- preservare in modo più adeguato le risorse biologiche marine, in particolare nel quadro di piani pluriennali per la gestione della pesca, e mettere fine ai rigetti;
- contribuire alle politiche ecosistemiche e ambientali nell'ambito della PCP;
- provvedere alla regionalizzazione delle misure secondo un approccio fondato sui bacini marittimi nell'ambito del pilastro "Conservazione";
- migliorare la raccolta dei dati e i pareri scientifici ai fini della costituzione di una base di conoscenze per la politica di conservazione;
- integrare pienamente la politica esterna nella PCP;
- promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura;
- riformare la politica comune dei mercati della PCP;
- predisporre entro il 2014 il quadro giuridico per un nuovo strumento finanziario a sostegno degli obiettivi della PCP e della strategia Europa 2020;
- rafforzare e razionalizzare la partecipazione delle parti interessate;
- integrare nella PCP il nuovo regime di controllo recentemente adottato.

L'obiettivo generale della proposta è di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. La politica deve essere volta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le risorse ittiche a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca.

Unitamente alla presente proposta, la Commissione adotterà una comunicazione generale sul futuro della politica comune della pesca, una proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, una comunicazione sulla dimensione esterna della PCP e una relazione su parti specifiche del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca: si tratta del quadro normativo generale attualmente in vigore per la PCP. La presente proposta è volta a sostituire tale regolamento.

Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame².

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura³.

Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98⁴.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca⁵.

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94⁶.

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca⁷.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999⁸.

² GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

³ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁴ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

⁵ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁶ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

⁷ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

⁸ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006⁹.

Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca¹⁰.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con altre politiche dell'Unione - in particolare quelle riguardanti l'ambiente, le questioni sociali, le regioni, lo sviluppo, l'agricoltura, il mercato e il commercio, gli affari finanziari, la ricerca e l'innovazione, la salute e la protezione dei consumatori - e con i loro obiettivi.

2. **RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La consultazione condotta nel 2009 e nel 2010 mediante contributi via internet e numerose riunioni di discussione con le parti interessate ha evidenziato un sostegno generalizzato alla riforma. Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno a loro volta trasmesso pareri sul Libro verde. Il Consiglio dei ministri ha discusso più volte la riforma. Gli elementi salienti della consultazione pubblica figurano nel documento *Synthesis of the Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy* ("Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca")¹¹.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le risposte hanno riguardato principalmente la semplificazione, l'adeguamento del processo decisionale al trattato di Lisbona, il rafforzamento dell'approccio a lungo termine in materia di conservazione e gestione delle risorse (inclusa la ricerca di una soluzione al problema dei rigetti), la regionalizzazione, l'ulteriore coinvolgimento delle parti interessate e la maggiore responsabilizzazione del settore. I partecipanti, e in particolare gli Stati membri, hanno in generale ritenuto che la stabilità relativa costituisca un pilastro centrale della PCP. Le attività di pesca artigianale e costiera sono considerate importanti, ma l'idea di un regime differenziato che vada oltre le disposizioni attualmente in vigore ha riscosso un favore limitato. L'applicazione di approcci maggiormente orientati al mercato nelle strategie di gestione delle flotte e nella politica di mercato è stata considerata da molti come un utile incentivo alla sostenibilità. Sul versante della politica esterna e delle azioni internazionali è

⁹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹⁰ GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

¹¹ SEC(2010) 428 definitivo del 16 aprile 2010.

stata riconosciuta l'esigenza di un pieno allineamento ai principi e agli obiettivi della PCP. Da più parti è stata espressa l'esigenza che il finanziamento pubblico venga adeguato in modo più rigoroso agli obiettivi politici. Numerosi contributi hanno riconosciuto l'importanza dell'acquacoltura.

La Commissione, nell'elaborare la sua proposta, ha tenuto conto dei contributi emersi dalla consultazione, in particolare per quanto riguarda la creazione di condizioni ambientali favorevoli alla sostenibilità e il consolidamento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile, il rafforzamento dell'approccio a lungo termine, la regionalizzazione e un maggiore coinvolgimento delle parti interessate, nonché l'introduzione di nuovi strumenti basati sul mercato, prendendo in considerazione nel contempo le caratteristiche specifiche delle flotte artigianali. La proposta rispecchia inoltre l'importanza dell'acquacoltura.

- **Ricorso al parere di esperti**

Per la formulazione delle proposte, oltre che a una serie di studi e progetti di ricerca si è fatto ricorso a consulenze esterne nonché alle conoscenze esistenti sulla politica, in particolare i pareri (annuali) del CIEM e dello CSTEP. I pareri degli esperti e gli studi accessibili al pubblico sono pubblicati sul sito web della DG MARE.

- **Valutazione d'impatto**

Ai fini dell'esercizio di valutazione dell'impatto sono state identificate varie opzioni relative al pacchetto di riforma della PCP. Tutte le opzioni considerano la sostenibilità ambientale come condizione preliminare al conseguimento della sostenibilità globale. Dal punto di vista metodologico, l'analisi degli impatti si è basata su indicatori di efficacia volti a misurare gli effetti delle varie opzioni. Tali effetti sono stati analizzati e confrontati con un'analisi della cosiddetta opzione di *status quo*. Ciò ha permesso di identificare le due opzioni preferite secondo quanto indicato nella relazione sulla valutazione d'impatto. Entrambe le opzioni mettono l'accento sulla sostenibilità ambientale creando nel contempo una flessibilità sufficiente per concedere al settore della pesca il tempo di adattarsi agli ambiziosi obiettivi ambientali definiti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Le disposizioni della proposta relative alla conservazione delle risorse biologiche marine sono di competenza esclusiva dell'Unione; ad esse pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.

Le disposizioni della proposta relative all'acquacoltura e la necessità di istituire orientamenti strategici dell'Unione sulle priorità e gli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo di attività di acquacoltura rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri. Una serie di orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione sarà alla base dei piani strategici pluriennali, tenuto conto del fatto che le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo delle attività di acquacoltura negli Stati membri

limitrofi. Le disposizioni della proposta relative all'organizzazione comune dei mercati rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri. Gli obiettivi per l'organizzazione comune dei mercati includono una maggiore competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, una migliore trasparenza dei mercati e il contributo ad assicurare condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione. Per conseguire questi obiettivi le misure, che includono l'organizzazione del settore grazie fra l'altro a misure per la stabilizzazione dei mercati e a norme di commercializzazione, nonché requisiti relativi all'informazione dei consumatori, devono essere coerenti in tutta l'Unione. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La politica comune della pesca è una politica comune e deve pertanto essere attuata tramite un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Per conseguire l'obiettivo primario di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno stabilire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

Grazie all'approccio regionalizzato proposto, gli Stati membri avranno la facoltà di adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire gli obiettivi generali e specifici stabiliti nei regolamenti adottati dal legislatore dell'Unione, sulla base dell'insieme di strumenti disponibili nell'ambito della politica di conservazione della PCP. Questo approccio offrirà un margine di flessibilità a livello regionale nell'applicazione della normativa dell'Unione.

Gli Stati membri restano inoltre totalmente liberi di ripartire come credono le possibilità di pesca attribuite dal Consiglio fra le regioni o gli operatori e dispongono così di un ampio margine di manovra quanto alla scelta del modello socioeconomico applicabile per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono.

4. ELEMENTI FACOLTATIVI

• Spiegazione dettagliata della proposta

La Commissione introduce nella proposta modifiche significative della PCP. La proposta viene illustrata in dettaglio nella presente sezione.

Disposizioni generali

L'obiettivo generale della PCP è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, prerequisito essenziale perché il settore della pesca divenga sostenibile sotto il profilo socioeconomico e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. La valutazione d'impatto indica che la fissazione di obiettivi ambiziosi per le risorse, che rispettino l'obbligo internazionale dell'Unione di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, possono dar luogo a un significativo miglioramento degli stock che a sua volta comporta miglioramenti sul piano economico e sociale. Gli esiti incoraggianti della valutazione d'impatto evidenziano il fatto

che la sostenibilità ecologica costituisce il requisito imprescindibile di una sostenibilità socioeconomica a lungo termine.

La diminuzione delle catture accidentali, l'eliminazione dei rigetti e la riduzione al minimo degli effetti negativi sugli ecosistemi marini, unitamente all'applicazione di un approccio precauzionale ed ecosistemico, contribuiranno al mantenimento del buono stato ecologico dei mari nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Accesso alle acque

La proposta conferma il principio della parità di accesso alle acque, estendendo lo stesso trattamento alle navi di paesi terzi aventi accesso alle acque dell'Unione.

La Commissione propone di prorogare fino al 2022 le attuali restrizioni sul diritto di pesca entro la zona delle 12 miglia nautiche. Tali restrizioni hanno permesso di ridurre la pressione di pesca nelle zone maggiormente sensibili sotto il profilo biologico e hanno contribuito alla stabilità economica delle attività di pesca costiera artigianale.

La Commissione propone di introdurre nel regolamento le restrizioni specifiche applicabili alla zona delle 100 miglia nautiche intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, attualmente previste dal regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio¹². Si tratta di restrizioni giustificate dalla necessità di proteggere la situazione biologica sensibile delle acque che circondano tali isole e, conformemente all'articolo 349 del trattato, tener conto della situazione strutturale, economica e sociale nonché della necessità di preservare l'economia locale.

Conservazione delle risorse biologiche marine

La conservazione delle risorse biologiche marine costituisce il pilastro fondamentale per conseguire gli obiettivi della PCP.

I piani di gestione pluriennali volti a gestire le risorse a livelli che consentano di produrre il rendimento massimo sostenibile costituiscono elementi chiave per la politica di conservazione. Nella misura del possibile tali piani, attualmente elaborati per singoli tipi di pesca, devono essere ridotti di numero ed includere un maggior numero di stock. La gestione degli stock che non rientrano nei piani deve essere assicurata tramite la fissazione di possibilità di pesca da parte del Consiglio e l'applicazione di altre misure.

Un secondo elemento centrale della politica di conservazione proposta consiste nel mettere fine alla pratica dei rigetti e ridurre le catture accidentali. La proposta introduce l'obbligo di sbarcare tutte le catture di stock specificati, con un calendario preciso di attuazione e in combinato disposto con alcune misure di accompagnamento.

Le proposte includono inoltre i principi fondamentali relativi alle misure tecniche di conservazione applicabili alla pesca.

¹² Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95.

Con riguardo ai piani pluriennali e alle misure tecniche di conservazione, la Commissione prevede l'abbandono della microgestione da parte dei colegislatori. La normativa dell'Unione relativa a questi piani e misure deve definirne gli aspetti essenziali (campo di applicazione, obiettivi, indicatori di valutazione e calendari di attuazione). La Commissione propone un approccio decentrato che possa autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire gli obiettivi generali e specifici grazie a un insieme di strumenti disponibili nell'ambito della politica di conservazione. Questo approccio darà spazio alla flessibilità regionale consentendo una semplificazione della politica. La proposta include disposizioni volte a garantire che gli Stati membri interessati adottino misure compatibili ed efficaci. Viene istituito un meccanismo alternativo che consente alla Commissione di intervenire nei casi in cui gli Stati membri non riescano a trovare un accordo, o quando gli obiettivi non vengono raggiunti.

Le disposizioni relative alle misure di emergenza, adottate su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione nei casi in cui le risorse marine siano minacciate, vengono mantenute e viene introdotta una nuova disposizione per le misure relative alla pesca nell'ambito degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione. La disposizione vigente che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di conservazione nella zona delle 12 miglia nautiche e misure applicabili unicamente ai pescherecci battenti la loro bandiera viene mantenuta nella proposta.

Accesso alle risorse

L'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili costituirà un importante incentivo all'adeguamento della capacità delle flotte. La valutazione d'impatto indica che tale sistema di concessioni trasferibili contribuirebbe in modo positivo e significativo ad eliminare la sovraccapacità e a migliorare i risultati economici del settore alieutico.

La proposta introduce a partire dal 2014 un sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili (relative alle possibilità di pesca per gli stock regolamentati) per tutte le navi ad eccezione di quelle di lunghezza inferiore a 12 metri con attrezzi fissi. Per tener conto delle caratteristiche specifiche e della vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali, agli Stati membri viene lasciata la facoltà di introdurre o meno concessioni di pesca trasferibili per le altre navi. Gli Stati membri possono regolare le concessioni di pesca trasferibili al fine di garantire uno stretto collegamento tra queste e le comunità di pescatori (ad esempio, limitando la trasferibilità all'interno di segmenti della flotta) nonché di prevenire le speculazioni. Per rispettare e mantenere la stabilità relativa, la trasferibilità delle suddette concessioni deve essere limitata alle navi battenti la stessa bandiera. Gli Stati membri possono creare una riserva e introdurre un canone per le concessioni, che in condizioni normali possono essere revocate dagli Stati membri solo allo scadere della loro validità o in caso di allarme rapido.

Gestione della capacità di pesca

È mantenuto l'obbligo generale per gli Stati membri di adeguare la capacità delle flotte alle possibilità di pesca. Resta necessaria una politica di base per la gestione delle flotte per mezzo di limiti generali di capacità di pesca stabiliti dalla Commissione per ciascuno Stato membro. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili consentirà di ridurre più rapidamente la capacità delle flotte, il che giustifica la possibilità per gli Stati membri di escludere dai limiti di capacità le navi che detengono tali concessioni. Durante il periodo nel corso del quale resta possibile procedere al disarmo delle navi con aiuti pubblici nell'ambito del Fondo europeo per la pesca occorre che restino in vigore le disposizioni relative alle riduzioni di capacità delle

flotte. I registri delle flotte degli Stati membri e della Commissione garantiranno una sorveglianza e una gestione informata delle flotte.

Basi scientifiche per la gestione della pesca

Ai fini di un'efficace politica della pesca è essenziale disporre di dati affidabili e completi sia per la formulazione di pareri scientifici sia a fini di attuazione e controllo. La proposta istituisce le norme e gli obblighi fondamentali che incombono agli Stati membri in materia di raccolta dei dati, gestione e divulgazione dei medesimi, nonché le disposizioni relative all'accesso della Commissione. È essenzialmente a causa delle necessità di coordinare la raccolta dei dati fra gli Stati membri in un contesto decentrato che la Commissione introduce un obbligo di coordinamento regionale per la raccolta dei dati.

Al fine di migliorare la qualità, la coerenza e la sinergia degli sforzi intrapresi nel campo delle conoscenze scientifiche messe al servizio delle politiche, la proposta introduce inoltre disposizioni che consentono agli Stati membri di adottare programmi nazionali di innovazione, programmi scientifici e programmi di raccolta dei dati sulla pesca e di coordinarli tra loro, tenendo conto in particolare del quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione.

Politica esterna

La politica esterna viene integrata alla PCP per far sì che i suoi obiettivi siano conformi ai principi e agli obiettivi generali della politica comune della pesca. L'Unione deve partecipare attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organi internazionali multilaterali (ONU, FAO) al fine di rafforzarne l'operato e rendere più efficaci la gestione e la conservazione degli stock ittici internazionali. L'Unione raccomanderà l'adozione di posizioni basate sui migliori pareri scientifici, il contributo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e la cooperazione volta a migliorare il rispetto delle norme in un contesto internazionale.

Le relazioni con i paesi terzi nel quadro di accordi di pesca sostenibile (APS) costituiscono un altro mezzo per promuovere a livello internazionale i principi e gli obiettivi della PCP. Tali accordi contribuiranno alla realizzazione di un contesto di governance di elevata qualità nel paese partner, saranno coerenti con gli obiettivi delle politiche di sviluppo e saranno incentrati su principi di sostenibilità e trasparenza nella gestione delle risorse e nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo. Essi consentiranno di garantire che lo sfruttamento delle risorse alieutiche avvenga sulla base di solidi pareri scientifici e riguardi unicamente le risorse eccedentarie che il paese partner non può o non intende pescare. Nell'ambito degli accordi di pesca sostenibile, i paesi partner riceveranno una compensazione in cambio dell'accesso alle proprie risorse alieutiche, nonché un sostegno finanziario ai fini dell'attuazione di una propria politica della pesca sostenibile.

Acquacoltura

La PCP deve favorire uno sviluppo del settore acquicolo che risulti sostenibile in termini ambientali e socioeconomici. L'acquacoltura contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare nonché alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. Progressi considerevoli possono essere ottenuti a condizione che gli Stati membri elaborino, sulla base di orientamenti strategici dell'Unione, piani strategici nazionali destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura con riguardo alla sicurezza

delle attività, all'accesso alle acque e al territorio nonché alla semplificazione amministrativa della concessione di licenze. Lo sviluppo dell'acquacoltura presenta una chiara dimensione europea: le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo del settore nei paesi limitrofi. È di fondamentale importanza che ogni Stato membro abbia l'opportunità di sapere ciò che gli altri Stati membri intendono effettuare per il futuro sviluppo dell'acquacoltura.

La Commissione ritiene che la natura specifica dell'acquacoltura richieda la presenza di un organismo specifico per la consultazione delle parti interessate e propone a tal fine la creazione di un consiglio consultivo per l'acquacoltura.

Organizzazione comune dei mercati

L'organizzazione comune dei mercati deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP, consentire al settore di applicare la PCP al livello adeguato nonché rafforzare la competitività, in particolare a livello dei produttori.

Controllo ed esecuzione

In linea con il nuovo regime di controllo adottato dai regolamenti (CE) n. 1005/2008 e 1224/2009 del Consiglio¹³, la proposta integra gli elementi fondamentali del regime unionale di controllo ed esecuzione ai fini del rispetto delle norme della PCP. Tenuto conto del fatto che, nel dispositivo relativo alla conservazione, è stato introdotto un obbligo di sbarco destinato a mettere fine ai rigetti in mare, la Commissione propone obblighi di sorveglianza e controllo, in particolare per quanto riguarda la pesca pienamente documentata, nonché progetti pilota sulle nuove tecnologie per il controllo della attività di pesca che contribuiscono alla pratica di una pesca sostenibile.

Strumenti finanziari

Al fine di migliorare il rispetto delle norme, la proposta introduce le condizioni per la concessione di un sostegno finanziario dell'Unione volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP. La concessione del sostegno finanziario è subordinata al rispetto delle norme e questo principio sarà applicabile sia agli Stati membri che agli operatori. Per gli Stati membri, il mancato rispetto delle norme potrebbe tradursi nell'interruzione, sospensione o rettifica del sostegno finanziario dell'Unione. Per gli operatori, le violazioni gravi possono comportare un divieto di accesso al sostegno finanziario o una riduzione dei finanziamenti. La proposta introduce inoltre l'obbligo, per gli Stati membri che concedono un sostegno finanziario, di tener conto del comportamento recente degli operatori (in particolare l'assenza di infrazioni gravi).

Consigli consultivi

¹³ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006.

La Commissione propone di consolidare e, ove possibile, di estendere l'esperienza con i consigli consultivi regionali nell'ambito della PCP. Poiché alcuni di essi non presentano alcun carattere o alcuna limitazione regionale, i sette consigli esistenti devono essere rinominati consigli consultivi. È inoltre prevista la creazione del consiglio consultivo per l'acquacoltura. Considerando le caratteristiche specifiche del Mar Nero, un bacino marittimo senza sbocco esterno condiviso con quattro Stati che non sono membri dell'Unione, e tenendo conto dei dibattiti attualmente in corso con tutti i paesi terzi che si affacciano su questo mare per formulare pareri sulla politica di conservazione e per rafforzare la cooperazione fra la Romania, la Bulgaria e i loro vicini marittimi, la Commissione intende istituire entro il 2015 un consiglio consultivo per il Mar Nero.

Disposizioni finali

La parte finale della proposta definisce gli ambiti in cui è consentita la delega di poteri alla Commissione, l'esercizio e la revoca di tale delega nonché le obiezioni che possono essere formulate, e istituisce un comitato per la pesca e l'acquacoltura in relazione agli atti di esecuzione. Essa propone inoltre di abrogare e/o modificare la normativa esistente in materia.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla politica comune della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea¹⁴,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio¹⁶ ha istituito un sistema comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
- (2) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. La politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

¹⁴ GU [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GU [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.
- (4) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)¹⁷ e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici")¹⁸. Essa ha inoltre aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 ("accordo FAO")¹⁹. Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione e segnatamente l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La politica comune della pesca deve contribuire all'adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi devono anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.
- (5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento degli stock di risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.
- (6) Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico

¹⁷ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

¹⁸ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

¹⁹ GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24.

per la biodiversità 2011-2020²⁰. La politica comune della pesca deve garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo²¹ e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020"²², in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

- (7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine deve basarsi sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio precauzionale di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato.
- (8) La politica comune della pesca deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino e in particolare al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020 secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)²³.
- (9) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca e ridurre al minimo le catture accidentali per giungere alla loro graduale eliminazione.
- (10) È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.
- (11) Ove del caso, la politica comune della pesca deve tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- (12) L'attuazione della politica comune della pesca deve tener conto delle interazioni con altre questioni marittime quali contemplate dalla politica marittima integrata²⁴, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

²⁰ Decisione COP X/2.

²¹ UE CO 7/10 del 26 marzo 2010.

²² COM(2011) 244.

²³ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

²⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una politica marittima integrata per l'Unione europea (COM(2007) 574 definitivo).

- (13) I pescherecci dell'Unione devono avere parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della PCP.
- (14) Le norme in vigore che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione e limitando lo sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate.
- (15) Le risorse biologiche marine intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti della Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie deve essere pertanto mantenuta.
- (16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.
- (17) Ove possibile, i piani pluriennali devono riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali devono costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca e di obiettivi specifici quantificabili per lo sviluppo sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti.
- (18) Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione.
- (19) È opportuno che gli operatori non traggano pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali. Qualora vengano sbarcati esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la destinazione di tali catture deve essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano.
- (20) Ai fini della salvaguardia degli stock è opportuno fissare obiettivi chiari con riguardo a talune misure tecniche.
- (21) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali devono essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

- (22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.
- (23) Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, deve tener conto delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia²⁵, in particolare nell'allegato VII. Il concetto di stabilità relativa deve essere pertanto inteso in tal senso.
- (24) Gli Stati membri devono essere in grado di presentare richieste motivate alla Commissione per elaborare nell'ambito della politica comune della pesca misure da essi stessi identificate come necessarie per conformarsi agli obblighi riguardanti le zone di protezione speciali a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici²⁶, le zone di conservazione speciali a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche²⁷, nonché le zone marine protette a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)²⁸.
- (25) La Commissione deve essere in grado di adottare misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato.
- (26) Gli Stati membri devono essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione.
- (27) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci dell'Unione purché le misure adottate, nei casi in cui si applichino a pescherecci dell'Unione appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare fra gli altri Stati membri interessati e purché l'Unione non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

²⁵ GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1.

²⁶ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

²⁷ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

²⁸ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- (28) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, per gli stock nelle acque dell'Unione, misure di conservazione e di gestione applicabili unicamente ai pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera.
- (29) È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.
- (30) È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.
- (31) Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.
- (32) Per i pescherecci dell'Unione che non operano nell'ambito di un sistema di concessioni di pesca trasferibili devono essere adottate misure specifiche destinate ad adeguare il numero di pescherecci dell'Unione alle risorse disponibili. Tali misure devono fissare limiti massimi obbligatori di capacità delle flotte e stabilire regimi nazionali di entrata/uscita in relazione agli aiuti per il disarmo concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca.
- (33) Gli Stati membri devono registrare le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera. Tali dati devono essere messi a disposizione della Commissione affinché possa sorvegliare la dimensione delle flotte degli Stati membri.
- (34) Per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri devono pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino.
- (35) La raccolta di dati deve includere informazioni che facilitino la valutazione economica delle imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori.

- (36) Gli Stati membri devono gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino.
- (37) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca devono essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti del quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione.
- (38) L'Unione deve promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
- (39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi devono garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, devono contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
- (40) L'introduzione di una clausola sui diritti umani negli accordi di pesca sostenibile deve essere pienamente coerente con gli obiettivi generali di sviluppo dell'Unione.
- (41) Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto, deve costituire un elemento essenziale degli accordi di pesca sostenibile.
- (42) L'acquacoltura deve contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.
- (43) La strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea²⁹ adottata nel 2009, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio e appoggiata dal Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di creare e promuovere condizioni di equità per l'acquacoltura che servano da base per il suo sviluppo sostenibile.

²⁹ COM(2009) 162 definitivo.

- (44) La politica comune della pesca deve contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti³⁰.
- (45) Dato che le attività di acquacoltura nell'Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, occorre elaborare orientamenti strategici dell'Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e favorire l'attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e rurali; occorre inoltre elaborare meccanismi di scambio di informazioni e buone pratiche fra gli Stati membri tramite un metodo aperto per il coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio dell'Unione e la semplificazione amministrativa della concessione di licenze.
- (46) La natura specifica dell'acquacoltura rende necessaria la creazione di un consiglio consultivo per la consultazione delle parti interessate su elementi delle politiche dell'Unione che potrebbero incidere sull'acquacoltura.
- (47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve garantire condizioni di equità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena di commercializzazione.
- (48) L'organizzazione comune dei mercati deve essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
- (49) Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne. Gli Stati membri o la Commissione devono avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.
- (50) Per garantire la partecipazione degli operatori interessati al regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati membri devono poter chiedere ai titolari di licenze di pesca relative a pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, di contribuire proporzionalmente ai costi del sistema.

³⁰ COM(2010) 2020 definitivo.

- (51) Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Occorre pertanto concedere un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, incentrato sulle priorità della politica comune della pesca, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi.
- (52) Il sostegno finanziario dell'Unione deve essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori. Nei casi di mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri o di infrazioni gravi di tali norme da parte degli operatori, il suddetto sostegno finanziario deve essere pertanto interrotto, sospeso o rettificato.
- (53) Il dialogo con le parti interessate si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque dell'Unione e della crescente regionalizzazione della politica comune della pesca, i consigli consultivi devono permettere a tale politica di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate.
- (54) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare un nuovo consiglio consultivo e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero.
- (55) Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto concerne la definizione di misure in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca nelle zone speciali di conservazione, l'adeguamento dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in conformità agli obblighi internazionali assunti dall'Unione, l'adozione per difetto di misure di conservazione nell'ambito dei piani pluriennali o di misure tecniche, il nuovo calcolo dei limiti di capacità delle flotte, la definizione delle informazioni relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione, le norme per la realizzazione di progetti pilota su nuove tecnologie di controllo e sistemi di gestione dei dati, le modifiche dell'allegato III in relazione alle zone di competenza dei consigli consultivi nonché la composizione e il funzionamento dei consigli medesimi.
- (56) È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti.
- (57) Nella fase di preparazione e di redazione degli atti delegati, la Commissione deve garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (58) È necessario conferire alla Commissione poteri di esecuzione al fine di garantire l'applicazione di condizioni uniformi nell'attuazione dei requisiti tecnico-operativi relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni contenute nei registri delle flotte pescherecce e dei dati richiesti ai fini della gestione della pesca. Tali poteri devono essere esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli

Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³¹.

- (59) Per conseguire l'obiettivo di base della politica comune della pesca, che consiste nel creare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine per la pesca e l'acquacoltura, nonché nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno definire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine.
- (60) In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (61) La decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca³², deve essere abrogata in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti a norma del presente regolamento.
- (62) Il regolamento (CE) n. 199/2008, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca³³, deve essere abrogato; occorre tuttavia che esso continui ad applicarsi ai programmi nazionali di raccolta e gestione di dati adottati per il periodo 2011-2013.
- (63) Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2371/2002 del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

- 1. La politica comune della pesca riguarda:
 - (a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine;
e
 - (b) le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca.

³¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

³² GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

³³ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

2. La politica comune della pesca riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse vengono svolte:
 - (a) nel territorio degli Stati membri, oppure
 - (b) nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi, oppure
 - (c) da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, oppure
 - (d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.
2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.
4. La politica comune della pesca integra i requisiti previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

- (a) eliminare le catture accidentali di stock commerciali e far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate;
- (b) creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;
- (c) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuire alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;
- (d) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

- (e) tener conto degli interessi dei consumatori;
- (f) garantire la raccolta e la gestione sistematiche e armonizzate dei dati.

Articolo 4

Principi di buona governance

La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

- (a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;
- (b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;
- (c) prospettiva a lungo termine;
- (d) esteso coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;
- (e) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
- (f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 'acque dell'Unione', le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- 'risorse biologiche marine', le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome in tutte le fasi del loro ciclo vitale;
- 'risorse biologiche di acqua dolce', le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;
- 'peschereccio', qualsiasi nave attrezzata per la pesca commerciale delle risorse biologiche marine;
- 'peschereccio dell'Unione': un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- 'rendimento massimo sostenibile', il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito;
- 'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca', un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

- 'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca', un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l'integrità futuri di questi ecosistemi;
- 'tasso di mortalità per pesca', la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile nel corso di tale periodo;
- 'stock', una risorsa biologica marina dotata di caratteristiche specifiche e presente in una zona di gestione determinata;
- 'limite di catture', il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;
- 'valore di riferimento per la conservazione', i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;
- 'misura di salvaguardia', una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati o ad impedire tali eventi;
- 'misure tecniche', le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;
- 'possibilità di pesca', un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello;
- 'sforzo di pesca', il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;
- 'concessioni di pesca trasferibili', diritti revocabili per l'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006³⁴, che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili;
- 'possibilità di pesca individuali', possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili in uno Stato membro sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a tale Stato membro;
- 'capacità di pesca', la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio³⁵;

³⁴ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

³⁵ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

- 'acquacoltura', l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- 'licenza di pesca', la licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 'autorizzazione di pesca', l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 'pesca', la raccolta o la cattura di organismi acquatici che vivono nel loro ambiente naturale, o l'uso intenzionale di ogni mezzo che consenta tale raccolta o cattura;
- 'prodotti della pesca', gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;
- 'operatore', la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 'infrazione grave', un'infrazione quale definita all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 'utilizzatore finale di dati scientifici', un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
- 'surplus di catture ammissibili', la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttare;
- 'prodotti dell'acquacoltura', gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura;
- 'biomassa riproduttiva', una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;
- 'pesca multispecifica', la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato
- 'accordi di pesca sostenibile', accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione.

PARTE II

ACCESSO ALLE ACQUE

Articolo 6

Norme generali sull'accesso alle acque

1. I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.
2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
4. Le disposizioni che faranno seguito alle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

PARTE III

MISURE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

TITOLO I

TIPI DI MISURE

Articolo 7

Tipi di misure di conservazione

Le misure per la conservazione delle risorse biologiche marine possono riguardare:

- (a) l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;
- (b) la definizione di obiettivi specifici per uno sfruttamento sostenibile degli stock;
- (c) l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;
- (d) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;
- (e) la fissazione di possibilità di pesca;
- (f) l'adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 14;
- (g) l'adozione di misure relative all'obbligo di sbarcare la totalità delle catture;
- (h) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Articolo 8

Tipi di misure tecniche

Le misure tecniche possono riguardare:

- (a) le dimensioni di maglia e le norme relative all'uso degli attrezzi da pesca;
- (b) restrizioni relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
 - i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto sulla zona bentonica;
 - ii) modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette;
- (c) il divieto di utilizzare determinati attrezzi da pesca in zone o periodi specifici;
- (d) il divieto o la restrizione delle attività di pesca in zone e/o periodi specifici;
- (e) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere un'aggregazione temporanea di una risorsa marina vulnerabile;
- (f) misure specifiche destinate a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;
- (g) altre misure tecniche intese a proteggere la biodiversità marina.

TITOLO II

MISURE A LIVELLO DELL'UNIONE

Articolo 9

Piani pluriennali

1. Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
2. I piani pluriennali offrono:
 - (a) la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti; e
 - (b) misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione.
3. I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca.
4. I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

Articolo 10

Obiettivi dei piani pluriennali

1. I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tasso di mortalità per pesca da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.
2. Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Articolo 11

Contenuto dei piani pluriennali

I piani pluriennali includono:

- (a) il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca ed ecosistema;
- (b) obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché

- (c) obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:
 - i) tasso di mortalità per la pesca e/o
 - ii) biomassa riproduttiva e
 - ii) stabilità delle catture;
- (d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;
- (e) misure tecniche comprendenti misure per l'eliminazione delle catture accidentali;
- (f) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;
- (g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;
- (h) la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;
- (i) misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;
- (j) ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali.

Articolo 12

Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione

1. Nelle zone speciali di conservazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di pesca degli Stati membri devono essere condotte in modo da alleviarne l'impatto sulle zone medesime.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare misure di accompagnamento in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca sulle zone speciali di conservazione.

Articolo 13

Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere l'adozione di misure temporanee volte ad alleviare la minaccia.
2. Lo Stato membro comunica la richiesta motivata di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati.

Articolo 14
Quadri di misure tecniche

Vengono stabiliti quadri di misure tecniche per garantire la protezione delle risorse biologiche marine e la riduzione dell'impatto delle attività di pesca sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini. I quadri di misure tecniche:

- (a) contribuiscono a mantenere o a riportare gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile migliorando la selezione per taglia e, ove del caso, la selezione per specie;
- (b) riducono le catture di individui sottotaglia dagli stock ittici;
- (c) riducono le catture accidentali di organismi marini;
- (d) mitigano l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, provvedendo in particolare alla protezione degli stock e degli habitat biologicamente sensibili.

Articolo 15
Obbligo di sbarcare tutte le catture

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici soggetti a limiti di cattura effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate, salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:
 - (a) al massimo a partire dal 1° gennaio 2014:
 - sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin;
 - tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;
 - (b) al massimo a partire dal 1° gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;
 - (c) al massimo a partire dal 1° gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo.
2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delle catture di tali stock ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione in farine di pesce o alimenti per animali.
3. Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite sono fissate conformemente all'articolo 27 [del

regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture.
5. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.
6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per specificare le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

Articolo 16

Possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.
2. Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.
3. Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h).
4. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

TITOLO III REGIONALIZZAZIONE

CAPO I PIANI PLURIENNALI

Articolo 17

Misure di conservazione adottate in conformità dei piani pluriennali

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:
 - (a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
 - (b) siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;
 - (c) realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale e
 - (d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Articolo 18

Notifica delle misure di conservazione degli Stati membri

Gli Stati membri che adottano misure di conservazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, notificano tali misure alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Articolo 19

Valutazione

La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure di conservazione adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.

Articolo 20

Misure di conservazione adottate per difetto nell'ambito di piani pluriennali

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali misure alla Commissione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del piano pluriennale.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui
 - (a) le misure degli Stati membri non siano ritenute compatibili con gli obiettivi di un piano pluriennale, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 19, oppure
 - (b) le misure degli Stati membri non siano ritenute adeguate a soddisfare efficacemente gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nei piani pluriennali, sulla base di una valutazione svolta a norma dell'articolo 19, oppure

- c) vengano attivate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera j).
3. Le misure di conservazione adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

CAPO II MISURE TECNICHE

Articolo 21 **Misure tecniche**

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

- (a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
- (b) siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;
- (c) realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; e
- (d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Articolo 22 **Notifica delle misure tecniche degli Stati membri**

Gli Stati membri che adottano misure tecniche a norma dell'articolo 21 notificano tali misure alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Articolo 23 **Valutazione**

La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure tecniche adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 21.

Articolo 24 **Misure adottate per difetto nell'ambito di un quadro di misure tecniche**

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in

cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche qualora le misure degli Stati membri, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 23,
 - a) non siano ritenute compatibili con gli obiettivi fissati in un quadro di misure tecniche, oppure
 - b) non risultino soddisfare efficacemente gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di misure.
3. Le misure tecniche adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

TITOLO IV MISURE NAZIONALI

Articolo 25

Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi battenti la loro bandiera

Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque dell'Unione a condizione che tali misure:

- (a) si applichino unicamente alle navi da pesca battenti la bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite sul territorio di tale Stato membro,
- (b) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 e
- (c) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Articolo 26

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.
2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali

misure vengono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di una relazione.

PARTE IV

ACCESSO ALLE RISORSE

Articolo 27

Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro istituisce un sistema di concessioni di pesca trasferibili per
 - (a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri; e
 - (b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri con attrezzi trainati.
2. Gli Stati membri possono estendere il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal caso, essi ne informano la Commissione.

Articolo 28

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

1. Una concessione di pesca trasferibile conferisce il diritto di utilizzare le possibilità di pesca individuali concesse conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.
2. Ciascuno Stato membro attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.
3. Per l'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.
4. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere assegnate unicamente da uno Stato membro al proprietario di un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro o a persone fisiche o giuridiche al fine di essere utilizzate su tale peschereccio. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere raggruppate per essere gestite collettivamente da persone fisiche o giuridiche o da organizzazioni di produttori riconosciute. Gli Stati membri possono limitare l'ammissibilità all'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

5. Gli Stati membri possono limitare la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili a un periodo di almeno 15 anni ai fini della riattribuzione di tali concessioni. Qualora non abbiano limitato la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri possono revocarle con un preavviso di almeno 15 anni.
6. Gli Stati membri possono revocare le concessioni di pesca trasferibili con un preavviso più breve qualora venga accertata un'infrazione grave commessa dal titolare delle concessioni. Tali revoche devono essere applicate secondo modalità che diano pieno effetto alla politica comune della pesca e al principio di proporzionalità e, se necessario, con effetto immediato.
7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato membro può revocare le concessioni di pesca trasferibili che non sono state utilizzate da un peschereccio per un periodo di tre anni consecutivi.

Articolo 29

Assegnazione di possibilità di pesca individuali

1. Gli Stati membri assegnano possibilità di pesca individuali ai titolari di concessioni di pesca trasferibili, di cui all'articolo 28, sulla base delle possibilità di pesca assegnate agli Stati membri o stabilite nei piani di gestione adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
2. Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri determinano le possibilità di pesca che possono essere assegnate ai pescherecci battenti la loro bandiera con riguardo alle specie per le quali il Consiglio non ha fissato possibilità di pesca.
3. I pescherecci intraprendono attività di pesca solo quando dispongono di possibilità di pesca individuali sufficienti a coprire la totalità delle loro catture potenziali.
4. Gli Stati membri possono accantonare fino al 5% delle possibilità di pesca. Essi fissano obiettivi e criteri trasparenti per l'assegnazione di tale riserva di possibilità di pesca. Le suddette possibilità di pesca possono essere assegnate unicamente ai titolari ammissibili di concessioni di pesca trasferibili secondo quanto stabilito all'articolo 28, paragrafo 4.
5. Nell'assegnazione di concessioni di pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e nell'assegnazione delle possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può prevedere, nell'ambito delle possibilità di pesca ad esso assegnate, incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi che eliminano le catture accessorie accidentali.
6. Gli Stati membri possono fissare canoni per l'utilizzo di possibilità di pesca individuali al fine di contribuire ai costi inerenti alla gestione della pesca.

Articolo 30

Registro delle concessioni di pesca trasferibili e delle possibilità di pesca individuali

Gli Stati membri istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili e delle possibilità di pesca individuali.

Articolo 31

Trasferimento di concessioni di pesca trasferibili

1. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere integralmente o parzialmente trasferite fra i titolari ammissibili di tali concessioni all'interno di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili verso e a partire da altri Stati membri.
3. Gli Stati membri possono regolare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili definendo opportune condizioni sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

Articolo 32

Affitto di possibilità di pesca individuali

1. Le possibilità di pesca individuali possono essere integralmente o parzialmente affittate all'interno di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare l'affitto di possibilità di pesca individuali verso e a partire da altri Stati membri.

Articolo 33

Assegnazione di possibilità di pesca non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili

1. Ogni Stato membro decide il metodo di ripartizione, fra le navi battenti la sua bandiera, delle possibilità di pesca ad esso assegnate a norma dell'articolo 16 e non soggette a un sistema di concessioni trasferibili. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

**PARTE V
GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA**

Articolo 34

Adeguamento della capacità di pesca

1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un efficace equilibrio tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

2. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013 è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.
3. La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.
4. Gli Stati membri provvedono affinché a partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca istituiti a norma dell'articolo 35.

Articolo 35

Gestione della capacità di pesca

1. Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.
2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti a norma del paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili stabilito a norma dell'articolo 27. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 36

Registri della flotta peschereccia

1. Gli Stati membri registrano le informazioni relative alle caratteristiche e attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione istituisce un registro della flotta peschereccia dell'Unione contenente le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2.
4. Le informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione vengono messe a disposizione di tutti gli Stati membri. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione stabilisce requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 56.

PARTE VI

BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

Articolo 37

Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

1. Gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici necessari ai fini di una gestione della pesca basata sugli ecosistemi e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. Tali dati consentono in particolare di valutare:
 - (a) lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate,
 - (b) il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e
 - (c) i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.
2. Gli Stati membri:
 - (a) provvedono affinché i dati raccolti siano precisi e affidabili;
 - (b) evitano che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;
 - (c) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, ove del caso, l'adeguata protezione e riservatezza di tali dati;
 - (d) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati.
3. Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione viene informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.
4. Gli Stati membri coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con quelle degli altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.
5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati vengono effettuati nell'ambito di un programma pluriennale a partire dal 2014. Il programma pluriennale include obiettivi specifici relativi alla precisione dei dati da raccogliere e definisce i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma pluriennale di cui al paragrafo 5.
7. La Commissione stabilisce requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione dei dati raccolti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 56.

Articolo 38

Programmi di ricerca

1. Gli Stati membri adottano programmi nazionali di raccolta di dati scientifici sulla pesca e programmi di ricerca e innovazione. Essi coordinano le proprie attività di raccolta di dati sulla pesca, di ricerca e di innovazione con gli altri Stati membri e con i quadri di ricerca e innovazione dell'Unione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese disponibili le competenze e le risorse umane pertinenti da coinvolgere nel processo di consulenza scientifica.

PARTE VII POLITICA ESTERNA

TITOLO I ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DELLA PESCA

Articolo 39

Obiettivi

1. L'Unione partecipa alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in linea con gli obblighi internazionali e gli obiettivi strategici nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
3. L'Unione contribuisce attivamente e offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali.

Articolo 40

Rispetto delle disposizioni internazionali

L'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.

TITOLO II
ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

Articolo 41

Principi e obiettivi degli accordi di pesca sostenibile

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.
2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Articolo 42

Sostegno finanziario

1. L'Unione fornisce un sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di pesca sostenibile al fine di:
 - (a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi;
 - (b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici.

PARTE VIII ACQUACOLTURA

Articolo 43

Promozione dell'acquacoltura

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, alla crescita e all'occupazione, la Commissione deve definire entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura. Tali orientamenti strategici tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali volti a:
 - (a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;
 - (b) favorire l'attività economica;
 - (c) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e rurali;
 - (d) creare condizioni di equità per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio.
2. Entro il 2014 gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio.
3. Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure che consentono di realizzarli.
4. I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:
 - (e) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;
 - (f) certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio;
 - (g) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
 - (h) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri negli Stati membri limitrofi.
5. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici pluriennali.

Articolo 44
Consultazione dei comitati consultivi

È istituito un consiglio consultivo per l'acquacoltura conformemente all'articolo 55.

PARTE IX
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Articolo 45
Obiettivi

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:
 - (a) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
 - (b) consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la politica comune della pesca al livello adeguato;
 - (c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;
 - (d) migliorare la trasparenza dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di approvvigionamento, nonché la consapevolezza dei consumatori;
 - (e) contribuire a garantire condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.
2. L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I [del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] che sono commercializzati nell'Unione.
3. L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:
 - (a) l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;
 - (b) norme comuni di commercializzazione.

PARTE X

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 46

Obiettivi

1. Il rispetto delle norme della politica comune della pesca è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
2. Il regime unionale di controllo della pesca si basa in particolare su:
 - (a) un approccio globale e integrato;
 - (b) l'uso di moderne tecnologie di controllo al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;
 - (c) una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;
 - (d) la diffusione di una cultura del rispetto delle norme fra gli operatori;
 - (e) l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive.

Articolo 47

Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati

1. La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55s con riguardo alle modalità di realizzazione di progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e i nuovi sistemi per la gestione dei dati.

Articolo 48

Contributo ai costi di controllo, ispezione e attuazione

Gli Stati membri possono chiedere ai titolari di una licenza di pesca relativa a pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, di contribuire in misura proporzionale ai costi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca.

PARTE XI

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 49

Obiettivi

L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

Articolo 50

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.
2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme della politica comune della pesca può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

Articolo 51

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.
2. Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione venga concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.

PARTE XII

CONSIGLI CONSULTIVI

Articolo 52

Consigli consultivi

1. Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alle modifiche da apportare all'allegato sopra menzionato al fine di modificare le zone di competenza, creare nuove zone di competenza per i consigli consultivi esistenti o creare nuovi consigli consultivi.
3. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 53

Compiti dei comitati consultivi

1. I consigli consultivi possono:
 - (a) trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e all'acquacoltura;
 - (b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e all'acquacoltura nelle zone di loro competenza;
 - (c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.
2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1.

Articolo 54

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1. I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.
2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3. I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 56 con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi.

PARTE XIII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 55

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella stessa decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l'intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 56
Esecuzione

Nell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Parte XIV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57
Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2. La decisione (CE) n. 2004/585 è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 52, paragrafo 4.
3. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è soppresso.
4. Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato.
5. Il regolamento (CE) n. 639/2004 è abrogato.

Articolo 58
Misure transitorie

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad applicarsi ai programmi nazionali adottati per la raccolta e la gestione dei dati in relazione al periodo 2011-2013.

Articolo 59
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I**ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2****1. ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO****A. ACCESSO PER LA FRANCIA**

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick-upon-Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2. Flamborough Head east Spurn Head east	Aringa	Illimitato
3. Lowestoft east Lyme Regis south	Tutte le specie	Illimitato
4. Lyme Regis south Eddystone south	Demersali	Illimitato
5. Eddystone south Longships south-west	Demersali Pettinidi Astici Aragoste	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
6. Longships south-west Hartland Point north-west	Demersali Aragoste Astici	Illimitato Illimitato Illimitato
7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	Demersali	Illimitato

8. Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour	Tutte le specie	Illimitato
9. Point Lynas North Morecambe Light Vessel east	Tutte le specie	Illimitato
10. County Down	Demersali	Illimitato
11. New Island north-east Sanda Island south-west	Tutte le specie	Illimitato
12. Port Stewart north Barra Head west	Tutte le specie	Illimitato
13. Latitudine 57° 40' N Butt of Lewis west	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
14. St Kilda, Flannan Islands	Tutte le specie	Illimitato
15. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Tutte le specie	Illimitato

B. ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Point Lynas north	Demersali	Illimitato
Mull of Galloway south	Scampi	Illimitato
2. Mull of Oa west	Demersali	Illimitato
Barra Head west	Scampi	Illimitato

C. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato
4. Zona intorno a St Kilda	Aringa Sgombro	Illimitato Illimitato
5. Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Aringa	Illimitato
6. Zona intorno a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	Aringa	Illimitato

D. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland east, Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick upon Tweed east Coquer Island east	Aringa	Illimitato
2. Cromer north North Foreland east	Demersali	Illimitato
3. North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Demersali Aringa	Illimitato Illimitato
4. Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south	Demersali	Illimitato
5. Straight Point south-east, South Bishop north-west	Demersali	Illimitato

2. ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)
--

1. Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali Scampi	Illimitato Illimitato
2. Mizen Head south Stags south	Demersali Scampi Sgombro	Illimitato Illimitato Illimitato
3. Stags south Cork south	Demersali Scampi Sgombro Aringa	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
4. Cork south, Carnsore Point south	Tutte le	Illimitato

5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east	specie Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
---	--	------------

B. ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Mine Head south Hook Point	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
2. Hook Point Carlingford Lough	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Pettinidi	Illimitato

C. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Stags south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato

D. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche

		particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2. Cork south Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Cork south Carnsore Point south	Demersali	Illimitato
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

3. ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

4. ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

Zone geografiche	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm)	Germania	Pesce piatto	Illimitato Illimitato

(6-12 miglia nautiche)		Gamberi e gamberetti	
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk	Paesi Bassi	Pesce piatto Pesce tondo	Illimitato Illimitato
Blåvands Huk fino a Bovbjerg	Belgio	Merluzzo bianco	Illimitato, solo giugno e luglio
		Eglefino	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Thyborøron fino a Hanstholm	Belgio	Merlano	Illimitato, solo giugno e luglio
		Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Merlano	Illimitato		

	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania		Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
	Paesi Bassi	Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Merluzzo bianco	
		Passera di mare	
		Sogliola	
Kattegat (3-12 miglia)	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Scampi	Illimitato
		Aringa	Illimitato

Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnaes	Germania	Spratto	Illimitato
Mar Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) 3-12 miglia nautiche	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Salmone	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
Skagerrak (4-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 \varnothing - 12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (3-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(*) Misurate dalla linea costiera.			

5. ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali	Illimitato

		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
Paesi Bassi	Demersali	Unlimited	
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N	Danimarca	Gamberi e gamberetti	Illimitato
Zona intorno a Helgoland	Regno Unito	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)	Danimarca	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato

6. ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)	Belgio	Demersali	Illimitato

		Pettinidi	Illimitato
	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)	Germania	Aringa	Illimitato, solo da ottobre a dicembre
Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50° 42' 30" N — 1° 33' 30" E)	Regno Unito	Aringa	Illimitato
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N	Spagna	Acciughe	Pesca specializzata, illimitato, solo dal 1° marzo al 30 giugno
			Pesca con esca viva, solo dal 1° luglio al 31 ottobre
		Sardine	Illimitato, solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre
			Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato

7. ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato

8. ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche), tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato

Danimarca Demersali Illimitato

Spratto Illimitato

Cicerello Illimitato

Suro Illimitato

Germania Merluzzo Illimitato

bianco Illimitato

Gamberi e
gamberetti

(6-12 miglia nautiche), tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato
--	---------	--------------------	------------

Punta sud di Texel, od ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania	Regno Unito	Demersali	Illimitato
---	-------------	-----------	------------

9. ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mare Baltico (4-12 miglia) (*)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(*) 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.			

10. ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3-(*)12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Mare Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
	Finlandia	Tutte le specie	Illimitato
(*) Misurate dalla linea costiera.			

ALLEGATO II LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA

Limiti di capacità (basati sulla situazione al 31 dicembre 2010)

Stato membro	GT	kW
Belgio	18 911	51 585
Bulgaria	8 448	67 607
Danimarca	88 528	313 341
Germania	71 114	167 089
Estonia	22 057	53 770
Irlanda	77 254	210 083
Grecia	91 245	514 198
Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)	446 309	1 021 154
Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)	219 215	1 194 360
Italia	192 963	1 158 837
Cipro	11 193	48 508
Lettonia	49 067	65 196
Lituania	73 489	73 516
Malta	15 055	96 912
Paesi Bassi	166 384	350 736
Polonia	38 376	92 745
Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)	115 305	388 054
Romania	1 885	6 716
Slovenia	1 057	10 974
Finlandia	18 187	182 385
Svezia	42 612	210 744
Regno Unito	235 570	924 739
Regioni ultraperiferiche dell'UE	GT	kW

Spagna		
Isole Canarie: L < 12 m. Acque UE	2 649	21 219
Isole Canarie: L > 12 m. Acque UE	3 059	10 364
Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi	28 823	45 593
Francia		
Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	1 050	19 320
Isola della Riunione: specie pelagiche L > 12 m	10 002	31 465
Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	903	11 644
Guyana francese: pescherecci per gamberi	7 560	19 726
Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura	3 500	5 000
Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	5 409	142 116
Martinica: specie pelagiche. L > 12 m	1 046	3 294
Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	6 188	162 590
Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m	500	1 750
Portogallo		
Madera: specie demersali. L < 12 m	617	4 134
Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m	4 114	12 734
Madera: specie pelagiche. Pescherecci per sciabica. L > 12 m	181	777
Azzorre: specie demersali. L < 12 m	2 626	29 895
Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m	12 979	25 721

L = lunghezza fuoritutto

ALLEGATO III
CONSIGLI CONSULTIVI

Nome del consiglio consultivo

Zona di competenza

Mar Baltico	Zone CIEM ³⁶ IIIb, IIIc e IIId
Mar Mediterraneo	Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest
Mare del Nord	Zone CIEM IV e IIIa
Acque nordoccidentali	Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII
Acque sudoccidentali	Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE ³⁷ 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)
Stock pelagici (melù, sgombri, suri e aringhe)	Tutte le zone (eccetto il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e l'acquacoltura)
Flotta d'alto mare/oceanica	Tutte le acque non appartenenti all'Unione
Acquacoltura	Acquacoltura quale definita all'articolo 5

³⁶ Zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CE) n. 218/2009.

³⁷ Zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 216/2009.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB³⁸

Settore 11: Affari marittimi e pesca

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**³⁹
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivi specifici

Contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 39 del TFUE.

1. Migliorare la partecipazione delle parti interessate
2. Garantire la disponibilità di pareri scientifici
3. Ammodernare e rafforzare i controlli in tutta l'Unione
4. Verificare le attività di controllo ed ispezione negli Stati membri
5. Contribuire a un migliore coordinamento delle attività di controllo degli Stati membri tramite l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca

Attività ABM/ABB interessate

³⁸ ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

³⁹ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La sostenibilità è al centro della riforma proposta della PCP, che mira a conseguire entro il 2015 livelli di sfruttamento degli stock ittici atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. Una pesca sostenibile che consenta di aumentare le catture e i margini di profitto permetterà al settore di affrancarsi dalla dipendenza dal sostegno pubblico; ciò contribuirebbe inoltre a garantire la stabilità dei prezzi in condizioni di trasparenza, a vantaggio dei consumatori.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Impatti ambientali: stock ittici a livelli di Fmsy, riduzione della sovraccapacità e progresso nell'attuazione di quote di pesca trasferibili.

Impatti economici: reddito degli operatori del settore delle catture, VAL, fatturato/fatturato di pareggio e margine di profitto netto.

Impatti sociali: occupazione (ETP) e retribuzione dell'equipaggio per ETP.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La PCP deve garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di sfruttamento delle risorse ittiche. Questi obiettivi hanno la stessa rilevanza giuridica e nessuno di essi può essere conseguito isolatamente. Tuttavia la valutazione di impatto effettuata in relazione alla riforma della PCP ha confermato che, in assenza di un netto miglioramento dello stato degli stock, la sostenibilità economica e sociale della pesca rimarrà limitata.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Conformemente all'articolo 3, lettera d), del TFUE, la conservazione delle risorse biologiche marine rientra nella competenza esclusiva dell'Unione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del TFUE, l'Unione e gli Stati membri hanno una competenza concorrente per tutti gli altri aspetti della PCP. Il valore aggiunto della partecipazione dell'Unione deriva dal fatto che la PCP riguarda lo sfruttamento di una fonte comune di risorse.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Il Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca⁴⁰ afferma che tale politica non sta portando al conseguimento dei suoi obiettivi principali: gli stock ittici sono sovrasfruttati, la situazione economica di alcune parti della flotta rimane precaria nonostante gli elevati sussidi, l'attrattività dei posti di lavoro nel settore alieutico è assai ridotta e la situazione di molte comunità costiere che dipendono dalla pesca continua ad

⁴⁰ COM(2009) 163 definitivo del 22 aprile 2009.

essere critica. Questa analisi ha trovato conferma nei risultati della vasta consultazione che ha fatto seguito al Libro verde⁴¹.

Il principale problema dell'attuale PCP è rappresentato dalla scarsa sostenibilità ambientale della pesca dovuta all'eccessivo sfruttamento delle risorse, al quale concorrono tutte le altre problematiche. La sovraccapacità della flotta, la fissazione di totali ammissibili di cattura non conformi ai pareri scientifici e la mancata gerarchizzazione degli obiettivi costituiscono i principali fattori responsabili dell'eccessivo sfruttamento delle risorse. Un secondo problema è rappresentato dalla scarsa sostenibilità economica del settore delle catture. Molte flotte non sono redditizie e sono vulnerabili a pressioni esterne quali rincari dei combustibili. Il terzo problema è rappresentato dalla mancanza di sostenibilità sociale, che interessa principalmente il settore delle catture e le regioni che dipendono dalla pesca.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

L'obiettivo di conseguire uno sfruttamento degli stock ittici al livello del rendimento massimo sostenibile, fissato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, è stato adottato in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 quale obiettivo da conseguire, ove possibile, entro il 2015. Esso consentirà alla PCP di meglio conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino, in linea con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino⁴².

⁴¹ V. anche SEC(2010) 428 definitivo, del 16 aprile 2010, *Synthesis of the Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy* ("Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca").

⁴² Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁴³

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

– organismi creati dalle Comunità⁴⁴

– organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

⁴³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

⁴⁴ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

2.2.2. Modalità di controllo previste

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND ⁽⁴⁵⁾	di paesi EFTA ⁴⁶	di paesi candidati ⁴⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
2	11 04 01 Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca	SD	No	No	No	No
2	11 07 02 Supporto per la gestione delle risorse della pesca (miglioramento della consulenza scientifica)	SD	No	No	No	No
2	11 08 01 Partecipazione finanziaria alle spese sostenute dagli Stati membri nel campo del controllo	SD	No	No	No	No
2	11 08 02 Ispezione e sorveglianza delle attività di pesca nelle acque dell'Unione e in altre acque	SD	No	No	No	No
2	11.08.05.01. Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) – Contributo ai titoli 1 e 2	SD	No	No	No	No
2	11.08.05.02. Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) – Contributo al titolo 3	SD	No	No	No	No

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento

⁴⁵ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

⁴⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

						finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		Sì/No	Sì/No	Sì/No	Sì/No

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	2	Conservazione e gestione delle risorse naturali
--	---	---

DG: MARE			2013 ⁴⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	A	A	A	A	TOTALE
									n	n	n	n	
									o	o	o	o	
									N	N	N	N	
									+	+	+	+	
									6	7	8	9	
• Stanziamenti operativi													
11 04 01	Impegni	(1)	6.400										
	Pagamenti	(2)	5.950										
11 07 02	Impegni	(1a)	4.500										
	Pagamenti	(2a)	3.500										
11 08 01	Impegni	(1a)	47.430										
	Pagamenti	(2a)	25.200										
11 08 02	Impegni	(1a)	2.300										
	Pagamenti	(2a)	2.300										
11.08.05.01	Impegni	(1a)	7.413										
	Pagamenti	(2a)	7.413										
11.08.05.02	Impegni	(1a)	1.711										
	Pagamenti	(2a)	2.711										

⁴⁸ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁴⁹														
		(3)												
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1+1a +3	69.754											
	Pagamenti	=2+2a +3	47.074											

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	69.754											
	Pagamenti	(5)	47.074											
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici			(6)											
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	69.754											
	Pagamenti	=5+ 6	47.074											

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	69.754											
	Pagamenti	(5)	47.074											
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici			(6)											
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6												
	Pagamenti	=5+ 6												

⁴⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

2013	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	A n n o N + 6	A n n o N + 7	A n n o N + 8	A n n o N + 9	TOTALE
------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------

DG:										
• Risorse umane		9.404								
• Altre spese amministrative 11 01 02 11		0.210								
TOTALE DG	Stanzamenti	9.614								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	9.614								
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2013 ⁵⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	A n n o N + 6	A n n o N + 7	A n n o N + 8	A n n o N + 9	TOTALE
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------

⁵⁰ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

								6	7	8	9
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	79.368									
	Pagamenti	56.688									

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			2013	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE						
			RISULTATI																
↓	Tipo di risultato ⁵¹	Costo medio del risultato	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale
	OBIETTIVO SPECIFICO 1⁵²:		Migliorare la partecipazione delle parti interessate																
Piena operatività dei CCR	N.	0.280	8	2.240															
Nuove sezioni web e aggiornamento dei contenuti dei siti web della DG MARE.	N.	0.040	5	0.200															
Produzione e distribuzione della rivista "Pesca e acquacoltura in Europa" in 23	N.	0.114	5	0.580															

⁵¹ I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite...).

⁵² Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

lingue (5 numeri all'anno).																		
Produzione e distribuzione di materiale di informazione qualitativa per i media, il grande pubblico e le parti interessate, compresi materiali audiovisivi. Campagna di comunicazione su temi prioritari quali la riforma della PCP.	N.	0.310	6	1.860														
Produzione e distribuzione di pubblicazioni multilingue.	N.	0.025	20	0.500														
Partecipazione della DG MARE a fiere.	N.	0.200	1	0.200														
Organizzazione della Giornata europea del mare a maggio di ogni anno.	N.	0.400	1	0.400														
Conferenze e seminari sulla PCP e sulla PMI, riguardanti, ad es., la riforma della PCP.	N.	0.050	4	0.200														
Altro (materiale promozionale,	N.	0.110	2	0.220														

logo, magazzino e distribuzione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni).																		
Totale parziale Obiettivo 1			6.400															
OBIETTIVO SPECIFICO 2:		Garantire la disponibilità di pareri scientifici																
Sostegno all'attuazione del quadro per la raccolta dei dati, segnatamente mediante il coordinamento e l'organizzazione delle attività dello CSTEP, la gestione di siti web e il sostegno all'elaborazione della relazione annuale sui risultati economici della flotta peschereccia dell'Unione nell'ambito di un accordo amministrativo tra la Commissione e il CCR.	Disposizioni amministrative	1.400	1	1.400														
Presentazione di pareri periodici sullo stato degli stock gestiti nel quadro del	Memorandum	1.500	1	1.500														

regolamento sui TAC e i contingenti e di pareri puntuali quali la valutazione di piani pluriennali o di norme per il controllo delle catture nell'ambito di un memorandum d'intesa tra la Commissione e il CIEM.																		
Presentazione di pareri sugli stock ittici con riguardo ad aspetti biologici, tecnici, economici ed ecosistemici da parte di esperti nell'ambito di riunioni dello CSTEP e dei suoi sottogruppi.	N. di riunioni	0.024	25	0.6														
Pareri scientifici ed altri servizi per l'attuazione della politica comune della pesca nel Mediterraneo.		1.0	2	1.0														
Totale parziale Obiettivo 2				4.500														
OBIETTIVO SPECIFICO 3:			Ammodernare e rafforzare i controlli in tutta l'Unione															
Sistemi IT e analisi dei dati.			n.d.	10.000														

Strumenti di tracciabilità e dispositivi per misurare la potenza motrice.			160 0	8.000													
Progetti pilota (compresi sistemi CCTV a partire dal 2011).			n.d.	2.000													
Dispositivi automatici di localizzazione, sistemi di controllo dei pescherecci /sistemi di identificazione automatica (VMS/IAS).			300 0	3.800													
Giornali di bordo elettronici a bordo dei pescherecci.			330 0	7.400													
Potenziamento dei centri di controllo della pesca (CCP).			22	11.400													
Investimenti per attrezzature di controllo (tra cui navi e aeromobili di sorveglianza).			n.d.	3.700													
Corsi di formazione e programmi di scambio per il personale			30	0.600													

addetto ai controlli.																		
Seminari di sensibilizzazione sulla necessità di applicare le norme della PCP.			5	0.530														
Totale parziale Obiettivo 3				47.430														
OBIETTIVO SPECIFICO 4:			Verificare le attività di controllo ed ispezione negli Stati membri															
Monitoraggio delle attività di controllo da parte degli Stati membri - Missioni volte a controllare l'applicazione delle norme della PCP - Equipaggiamenti o degli ispettori			250	0.800														
Agevolare l'attuazione delle norme della PCP. - Riunioni del gruppo di esperti sul controllo della pesca dedicate a questioni connesse al controllo della pesca. - Studi			30	0.400														

Attrezzature e programmi informatici e supporto per l'attività di controllo (dati, controllo incrociato dei dati, manutenzione, accesso alle banche dati, ecc.)			n.d.	1.100													
Totale parziale Obiettivo 4				2.300													
OBIETTIVO SPECIFICO 5:			Contribuire a un migliore coordinamento delle attività di controllo degli Stati membri tramite l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca														
Personale in attività			n.d.	5.634													
Altre spese relative al personale			n.d.	0.440													
Spese amministrative			n.d.	1.320													
Rafforzamento delle capacità			n.d.	0.720													
Coordinamento operativo (compresi piani di intervento congiunto)			n.d.	1.010													
Totale parziale Obiettivo 5				9.124													
COSTO TOTALE				69.754													

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2013 ⁵³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	--------------------	-------------	-------------	-------------	---	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	9.404							
Altre spese amministrative	0.210							
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	9.614							

Esclusa la RUBRICA 5⁵⁴ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	9.614							
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

⁵³

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁵⁴

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	2013	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	66						
11 01 01 02 (nelle delegazioni)	0						
11 01 05 01 (ricerca indiretta)	0						
10 01 05 01 (ricerca diretta)	0						
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵⁵							
11 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)	14						
11 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni)	0						
11 01 04 yy ⁵⁶	- in sede ⁵⁷	0					
	- nelle delegazioni	0					
11 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta)	0						
10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta)	0						
Altre linee di bilancio (specificare)	0						
TOTALE	80						

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei	Gestione degli stanziamenti operativi e delle attività operative di cui sopra nel 2013
Personale esterno	Gestione degli stanziamenti operativi e delle attività operative di cui

⁵⁵ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = *intérimaires*; JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

⁵⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁵⁷ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

	sopra nel 2013
--	----------------

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁵⁸.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁵⁸ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁵⁹						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo.....								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁵⁹ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.